



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

CHIETI - PESCARA

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AD UN POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO PRESSO LA FACOLTA' DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED./33 MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA N. 54 DEL 11/07/2008.

VERBALE STRAORDINARIO

Il giorno 4 gennaio 2013, alle ore 9.00, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunita presso la sede della Sala Consiliare del Rettorato dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara la Commissione costituita per il concorso di cui in premessa con D. R. n. 197 del 28/12/2009, pubblicata sulla G. U. n. 5 del 19/01/2010, composta dai seguenti professori:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Prof. ORSO Claudio Alberto | Presidente |
| Prof. CECCARELLI Francesco | Segretario |
| Prof. CERULLI Giuliano Giorgio | Commissario |
| Prof. CHERUBINO Paolo | Commissario |
| Prof. GUIDO Giulio | Commissario |

La convocazione della seduta per cui è redatto il presente verbale trae origine dalla lettera del Rettore dell'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara n. 990 del 21 dicembre 2012, con cui è stata allegata la sentenza del TAR Abruzzo – sede di Pescara – n. 385/2012, di annullamento, nei limiti di cui in motivazione, degli atti relativi alla procedura concorsuale in intestazione, ed è stata richiesta la riconvocazione della Commissione al fine di ottemperare a quanto deciso dal Giudice Amministrativo.

La Commissione ritiene opportuno procedere, preliminarmente ad ogni altra operazione, alla lettura collegiale della sentenza del TAR Abruzzo al fine di comprendere l'esatto ambito di intervento cui la Commissione stessa, in esecuzione del disposto giudiziale, dovrà operare.

Dalla attenta lettura della sentenza, come pure rilevato nella nota rettorale n. 990 del 21 dicembre 2012, emerge che la nuova attività della Commissione dovrà riguardare le seguenti valutazioni, oggetto di annullamento da parte del Tribunale relativamente al candidato prof. Roberto Binazzi:

- Attività presso un IRCCS in qualità di Direttore del Centro di Chirurgia dell'anca, da valutare "specificamente" ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. B del D.P.R. n. 117/2000;
- Esperienza clinica, che pur essendo quantitativamente più rilevante rispetto ai candidati risultati idonei, tuttavia non ha condotto ad un giudizio più favorevole rispetto agli stessi;



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

CHIETI - PESCARA

- C) Giudizio collegiale relativo alle pubblicazioni (verbale n. 4), illegittima in quanto essa si discosta dal risultato complessivo dei giudizi individuali.

Ciò premesso, la Commissione procede ad ottemperare al disposto giudiziale secondo l'ordine sopra riportato.

- A) Il TAR si è espresso nei termini che seguono: "Dall'esame delle schede curriculari risulta che il ricorrente è l'unico che ha svolto attività presso un IRCCS in qualità di Direttore del Centro di chirurgia dell'anca. Tale attività costituisce titolo valutabile "specificamente" ai sensi dell'art. 4 c.4 lettera B del DPR 117/2000.

In merito la giurisprudenza ha stabilito che i titoli indicati al comma 4, come risulta chiaramente dal dettato normativo, si affiancano a quelli menzionati al comma secondo e, per espressa volontà del legislatore, ove fatti valere, devono formare oggetto di autonoma valutazione, che non è suscettibile, quindi, di essere assorbita (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364).

Di tale esperienza invece negli atti di valutazione del ricorrente non si fa alcuna menzione né nei giudizi individuali né in quello collegiale (sull'obbligo di valutazione specifica dei titoli v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 31/05/2012, n. 3276)".

A tale proposito la Commissione deve rilevare come, per ciascun candidato, l'esame e la valutazione dei titoli siano stati effettuati sulla base delle schede curriculari predisposte dalla Commissione stessa. I titoli oggetto di valutazione sono stati quelli indicati in tali schede.

Dall'analisi del verbale n. 2-3 del 7 aprile 2010 compare, nella scheda curriculare riguardante il prof. Binazzi, espressamente l'incarico di Direttore del Centro di Chirurgia dell'anca presso IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano fino al 1/03/2008.

Da quanto premesso, emerge inequivocabilmente la valutazione - da parte della Commissione - di tale attività svolta dal prof. Binazzi, sebbene tale attività non si sia riflessa in una analitica valutazione, alla stregua, peraltro, di quanto analogamente accaduto per tutti gli altri titoli che, seppur non singolarmente enunciati, hanno formato oggetto di effettiva valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A puro titolo esemplificativo, per restare con il prof. Binazzi, si citi la valutazione del titolo di dottorato di ricerca, pure previsto come titolo da valutare specificamente dall'art. 4, comma 4, lett. D del DPR n. 117/2000, e come tale citato nella scheda curriculare oggetto di esame e valutazione da parte della Commissione.

Ad ogni buon fine, la Commissione chiarisce in questa seduta che la valutazione dell'attività di Direttore del Centro di Chirurgia dell'anca presso IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano è valutata come particolarmente buona, e che con tale valutazione era già stata indicata nel Giudizio collegiale del verbale n. 2-3, nella parte riguardante l'attività clinica del prof. Binazzi.

- B) Il TAR si è espresso nei termini che seguono: "Per quanto poi riguarda l'attività clinica, dall'esame delle schede curriculari risulta che il ricorrente dal punto di vista quantitativo vanta un'esperienza professionale ed un numero di interventi superiore a quello degli altri candidati vincitori.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

CHIETI - PESCARA

Dal giudizio sintetico espresso dalla Commissione risulta che l'attività svolta dal ricorrente è stata considerata particolarmente buona, mentre quella del candidato Salini è stata considerata eccellente e quella del candidato Buzzi non è stata valutata in modo autonomo ma è stata considerata nell'ambito del giudizio relativo al curriculum professionale, considerato molto buono.

Anche dall'esame dei giudizi individuali dei Commissari risulta che tale attività è stata considerata buona, ma non è possibile comprendere per quali ragioni l'elemento dell'esperienza clinica del ricorrente, pur avendo un elemento di spicco qual è quello quantitativo, non sia assunta ad un giudizio più favorevole. I giudizi espressi dalla Commissione sono infatti privi di qualsiasi riferimento ai profili qualitativi dell'attività assistenziale svolta dal ricorrente.

Il giudizio espresso dalla Commissione deve di conseguenza considerarsi viziato per eccesso di potere per travisamento dei fatti".

A tale proposito la Commissione rileva come dalla lettura dei giudizi dei singoli commissari nei confronti dei candidati Binazzi e Salini, emerga la differente valutazione – in favore del candidato Salini – in ordine all'aspetto multisettoriale della casistica operatoria, ciò che è stato considerato dalla Commissione quale elemento comportante una valutazione complessiva maggiore.

Ad ogni buon fine, poiché il giudizio collegiale della Commissione sul candidato Binazzi è privo di riferimento ai profili qualitativi, in esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo la Commissione ritiene necessario riformulare il primo periodo del giudizio collegiale relativo all'attività clinica del prof. Binazzi, di cui al verbale n. 2-3 del 7 aprile 2010, nei seguenti termini: "Il curriculum formativo arricchito da numerosi soggiorni all'estero è particolarmente buono, come l'attività clinica, ottima quantitativamente e molto buona per casistica operatoria, e quella pubblicistica."

Conseguentemente, negli stessi termini di cui sopra, la Commissione riformula il primo periodo del giudizio collegiale finale relativo all'attività clinica del prof. Binazzi, di cui al verbale n. 6 del 27 aprile 2010.

- C) Il TAR si è espresso nei termini che seguono: "Il secondo motivo di ricorso dev'essere accolto anche con riferimento al giudizio collegiale relativo alle pubblicazioni (verbale n. 4) in quanto, con riferimento al requisito dell'apporto individuale, sia il ricorrente che il candidato Salini hanno ottenuto tre valutazioni di alto valore e due di medio valore, mentre il giudizio collegiale conclude nel senso che l'apporto individuale del ricorrente nelle pubblicazioni presentate sarebbe di medio valore e quello del candidato Salini sarebbe di alto valore. La valutazione collegiale è quindi illegittima per travisamento dei fatti in quanto essa non si può discostare dal risultato complessivo dei giudizi finali".

A tale proposito la Commissione ritiene necessario riformulare il giudizio collegiale di cui al verbale n. 4 del 27 aprile 2010 nei confronti del prof. Binazzi limitatamente al secondo



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

CHIETI - PESCARA

periodo, che è sostituito dal presente: " L'apporto individuale, l'originalità, la innovatività, il rigore metodologico, la rilevanza scientifica ed editoriale sono da considerarsi di alto valore". Pertanto il giudizio collegiale sul candidato Binazzi Roberto e' il seguente: le pubblicazioni presentate dal candidato evidenziano una alta pertinenza e congruenza con il raggruppamento disciplinare oggetto della presente valutazione. L'apporto individuale, l'originalità, la innovatività, il rigore metodologico, la rilevanza scientifica ed editoriale sono da considerarsi di alto valore. Manca una continuita' temporale, soprattutto negli ultimi anni.

Conseguentemente, negli stessi termini di cui sopra, la Commissione riformula il quarto periodo del giudizio collegiale finale relativo all'attività clinica del prof. Binazzi, di cui al verbale n. 6 del 27 aprile 2010.

A questo punto la Commissione, dopo aver riletto le modifiche alle valutazioni operate con il presente verbale, all'unanimità delibera che le suddette modifiche ai verbali delle sedute nn. 2-3, 4 e 6 non comportano ulteriori modifiche delle valutazioni e dei giudizi espressi dalla Commissione stessa, che quindi conferma integralmente il contenuto delle operazioni concorsuali non modificate dal presente verbale.

Il presente verbale è chiuso alle ore 13.00 del giorno 4 gennaio 2013.

LA COMMISSIONE

Prof. ORSO Claudio Alberto

Presidente

Prof. CECCARELLI Francesco

Segretario

Prof. CERULLI Giuliano Giorgio

Commissario

Prof. CHERUBINO Paolo

Commissario

Prof. GUIDO Giulio

Commissario